



Struttura Territoriale Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche

CORSO

La gestione del bilancio degli Enti Locali

Paolo Leonardi

**Finanziaria 2010. Novità normative varie
intervenute nel corso del 2010**

Bologna, 20 aprile 2010

Indice:

La legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009)	pag. 3
Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009.	Pag. 9
Decreto Legge 194/2009 (cosiddetto mille proroghe)	Pag. 10
Agenzia del Territorio - Elenco dei Comuni per i quali stato completato l'aggiornamento dei dati catastali relativi ai terreni agricoli.	Pag. 10
La legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009).	Pag. 11
Decreto legislativo 198/2009, attuativo della "class action" prevista dall'articolo 4 della legge 15/2009 (legge Brunetta).	Pag. 13
Legge di conversione del DL 2/2010 sulla finanza locale.	Pag. 14
Intesa raggiunta sui principi su cui dovrà basarsi il DPCM sul personale.	Pag. 20
Circolare 1/2010 Ministero Funzione pubblica circa la "trasparenza del ciclo della performance".	Pag. 21
Riforma del Pubblico impiego – Dlgs 150/2009 - Cartellino identificativo dei dipendenti pubblici.	Pag. 22
Direttiva per il monitoraggio del lavoro flessibile.	Pag. 23
Interpretazioni fornite dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, circa l'applicazione dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006.	Pag. 23
Ufficialmente disponibile la nuova versione dei Principi contabili approvata dall'Osservatorio per la Finanza Locale.	Pag. 25
Decreto del Ministero dell'economia del 23/12/2009, pubblicato sulla GU n. 33 del 10/2/2010.	Pag. 25
Definiti i nuovi criteri per individuare gli enti strutturalmente deficitari. La circolare FL 4/2010, precisa le modalità di compilazione.	Pag. 26
Problematiche poste dalla sentenza della Corte costituzionale che ritiene che la TIA abbia natura tributaria. (circolare IFEL)	Pag. 28
Circolare Ministero dell'Economia del 24/2/2010.	Pag. 29
Legge n. /2010, cosiddetta "il collegato lavoro", reintroduce l'incentivo alla progettazione nella misura del 2%.	Pag. 30
Delibera della sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia sui contratti integrativi decentrati.	Pag. 31
Disegno di legge sul federalismo demaniale.	Pag. 32
Circolare n. 15 del 30/3/2010 sul patto di stabilità.	Pag. 33
Circolare n. 17 del 7/4/2010 sulla relazione al conto annuale del personale.	Pag. 34
Parere del Ministero dell'interno del 31/3/2010: non è possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti la commissione dei capigruppo.	Pag. 35

Con la **finanziaria per il 2010 (legge 191/2009)**, è stata compiuta una manovra di 9,2 miliardi di €, finanziata per 3,7 miliardi dalle entrate dello “scudo fiscale”, per 3,1 miliardi dalle norme sul TFR trasferito dall’Inps al Tesoro, e per 2,4 miliardi per una serie di “rimodulazione della spesa.”

La legge finanziaria 2010 è costituita di 2 articoli; nel primo articolo sono dettagliate le grandezze economiche della manovra; nel secondo articolo, costituito da 253 commi, tutte le altre norme.

Articolo 2, commi 10 e 11 ristrutturazioni.

È stata prorogata al 2012 la detrazione irpef del 36% sulle ristrutturazioni.

L’IVA per queste operazioni passa in via definitiva al 10%.

Articolo 2, comma 13.

Rinnovi contrattuali.

Gli oneri previsti per il rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2012 sono posti a carico dei rispettivi bilanci (art. 48, comma 2, del Dlgs 165/2001).

Articolo 2, comma 23

Contributi piccoli comuni

23. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con **una riduzione complessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati.** Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell’ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

Il comma 703 prevedeva per gli anni 2007/2009, un fondo pari a 206 milioni di € da distribuire tra i comuni con meno di 5.000; la distribuzione del fondo doveva avvenire sulla base di criteri che privilegiavano la presenza di ultrasessantacinquenni, di meno di 5 anni, ecc.

Si trattava di:

- 37,5 milioni per compensare gli effetti sul fabbisogno di personale conseguenti alle assunzioni fatti da questi Comuni (comma 562);
- 55 milioni per i Comuni con pop oltre i 65 anni che supera il 30% (esistono altri limiti);
- 71 milioni per i Comuni con pop meno 5 anni che supera il 5%; (esistono altri limiti);
- 42 milioni per i Comuni con meno di 3.000 ab (sul fondo sviluppo investimenti)

Con la norma in questione è confermata la riduzione di questo fondo di 10 milioni di €.

Articolo 2, comma 24

Certificazioni ICI

24. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonché da 40 a 45 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e successive modificazioni, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

In sostanza si tratta di certificare entro il 31/3/2010 il reale maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla rendita di alcuni cespiti con il cosiddetto decreto Visco (DL 262/2006).

Come è risaputo il mancato maggior gettito che si è registrato negli anni 2007, 2008 è stato riconosciuto per intero; al mancato maggior gettito 2009 è già stata data copertura finanziaria; occorre la nuova certificazione per il rimborso.

Infatti con Decreto Legge del 19/11/2009 è stata data copertura finanziaria al trasferimento compensativo ICI ex rurali 2009. L'ammontare complessivo del trasferimento è però, subordinato ad una nuova certificazione che sarà trasmessa dai Comuni al Ministero dell'interno, attestante il maggior gettito derivante da ICI ex rurali categorie E e B accertato nel 2009. Questa certificazione sarà effettuata entro il 31/3/2010, sulla base di nuovo Decreto emanato dal Ministero dell'economia. Comunque **il Ministero dell'interno è impegnato ad erogare entro la fine di novembre 2009 un acconto pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.**

Articolo 2, comma 42.

Esenzione patto di stabilità per i Comuni delle zone terremotate Abruzzo.

Per i comuni di cui all'articolo 1 del DL 39/2009, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità per il 2010, i pagamenti per investimenti legati alla sicurezza; l'importo massimo complessivo della esclusione è 15 milioni di €.

Articolo 2, comma 48

Incremento Fondo tutela ambiente

In sostanza il comma 43 prevede l'incremento di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) delle risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio finalizzato ad enti per interventi sul territorio di appartenenza. Tale fondo deriva dalle risorse derivanti dallo scudo fiscale.

Articolo 2, commi 127 e 128

Rimborso minori entrate derivanti da taglio ICI

L'articolo 2 ai commi 117 e 118 prevede il rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI a seguito dell'esenzione dall'imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008. In particolare, il comma 117 dispone l'integrazione dello stanziamento originariamente previsto dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 93/2008 ai fini del rimborso ai comuni delle minori entrate ICI, di ulteriori **156 milioni di euro per il 2008 e 760 milioni di euro a decorrere dal 2009.**

Si ricorda che per l'anno 2008 erano già stati rimborsati ai Comuni 2 miliardi e 864 milioni di euro a cui ora si aggiungono 156 milioni per un totale di 3 miliardi e 20 milioni; **dall'anno 2009** si prevede in aggiunta ai 2 miliardi 604 milioni, stabiliti dal D.L. n.93, lo stanziamento definitivo di 760 milioni per un totale di 3 miliardi 364 milioni come risulta dalle certificazioni inviate dai Comuni.

Sulla base di tale previsione si apprezza la previsione che stabilizza nel Fondo una compensazione pari a 3 miliardi e 364 milioni, va rilevato però l'esigenza di elevare alla medesima cifra anche il rimborso ICI per il 2008 perché allo stato mancherebbero ancora 344 milioni di euro.

Il comma 118 sopprime la disposizione che prevedeva che in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali fossero stabiliti i criteri e le modalità per la erogazione del rimborso ai Comuni da parte del Ministro dell'interno, con proprio decreto, secondo principi che tengano conto dell'efficienza nella riscossione dell'imposta, del rispetto del patto di stabilità interno, per l'esercizio 2007, e della tutela dei piccoli comuni.

Articolo 2, commi 183-186

Taglio contributo ordinario e riduzione componenti Consigli e Giunte.

183. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è **ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012**, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e **di 12 milioni di euro (nel 2010), di 86 milioni di euro (nel 2011) e di 118 milioni di euro (nel 2012) per i comuni.**

Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, **in proporzione alla popolazione residente**, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

184. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, **il numero dei consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento**. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore.

185. **Il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune**, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

186. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare le seguenti misure:

a) **soppressione della figura del difensore civico** di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) **soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale** di cui all'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni;

c) possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

d) **soppressione della figura del direttore generale;**

e) **soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali**, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

187. **A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane** previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane.

Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, **il 30 per cento delle risorse finanziarie** di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane **è assegnato ai comuni montani** e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

Suscita perplessità la quantificazione effettuata della riduzione del contributo ordinario per gli anni interessati. Infatti tenendo conto che i Comuni che andranno alle elezioni nei prossimi 3 anni (circa 3.000), la riduzione complessiva

che per i Comuni è pari a 216 milioni sembra molto sovrastimata. In relazione alla predetta riduzione del contributo ordinario agli enti locali, **si dispone una riduzione del 20 per cento del numero dei consiglieri comunali. Si precisa che la riduzione riguarda solo i Comuni che vanno al rinnovo e per l'insediamento dei nuovi organi nel triennio 2010, 2011, 2012. Si fissa il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, in misura pari, rispettivamente ad un quarto dei consiglieri comunali e ad un quinto degli assessori provinciali.**

La norma prevede altresì l'obbligo per i comuni che vanno al rinnovo di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali). Nell'ambito di tale disposizione prescrittiva è prevista la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con più di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

Si prevede la cessazione del finanziamento statale alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge-delega sul federalismo fiscale, il 30 per cento delle risorse in precedenza destinate alle comunità montane è assegnato ai comuni montani (in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri s.l.m.)

Le riduzioni di spesa confluiscono nel fondo, istituito dall'art. 7-quinquies del D.L. n. 5/2009, per interventi urgenti e indifferibili del Ministero dell'economia (comma 178).

Articolo 2, comma 189-194

Alienazione patrimonio forze armate.

189. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali sono sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190.

190. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi di cui al comma 189 che possono costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei medesimi decreti nella *Gazzetta Ufficiale*, fermi restando gli altri rimedi di legge.

191. **Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la**

deliberazione del consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 190, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro trenta giorni.

192. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di programma di cui al comma 190, sono disciplinati le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il funzionamento e per le cessioni delle quote dei fondi di cui al comma 179, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del cronoprogramma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 190 è riconosciuta una quota non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

193. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi da 189 a 191 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-bis, comma 1, e 4, commi 2-bis e 2-quinquies, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni.

In sostanza, al fine di valorizzare e alienare gli immobili militari, per finanziare le esigenze alloggiative delle forze armate, **il ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di fondi immobiliari d'intesa con i Comuni**; dovranno uscire decreti attuativi.

Le operazioni previste da questi fondi potranno avvalersi delle possibilità di rientrare all'interno dell'articolo 58 della legge 133/2008 e usufruire delle agevolazioni previste da questa normativa (modifica destinazione urbanistica, ecc). E' previsto che una quota di questi fondi venga alienata e che ai Comuni possa andare una percentuale tra il 10 ed il 20%. In proposito, però, occorre rilevare che la sentenza 348 della Corte costituzionale del 31/12/2009, ha dichiarato incostituzionale l'articolo 58, comma 2 della legge 133/2008. Pertanto queste norme non potranno essere applicate con tempestività.

Con i commi 194-196 è concessa una particolare possibilità per il Comune di Roma, in base alla quale sono trasferiti immobili per un valore di 600 milioni di €. Inoltre al Comune di Roma è concessa su questa operazione una anticipazione di 500 milioni di €.

Articolo 2, comma 231.

Somme dovute dagli enti locali all'erario

231. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 1 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno fa pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione del debito residuo.

All'articolo 2, comma 231, si prevede, a far data dal 1 gennaio 2010, **la rateizzazione, in venti annualità, del recupero delle somme dovute all'erario dagli enti locali** ai sensi dell'articolo 31, commi 12 e 13, della legge n. 289/2002, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Si tratta del completamento delle riduzioni dei trasferimenti erariali nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo della insufficienza dei trasferimenti ad essi spettanti negli anni 1999 e seguenti, non è stato possibile operare, in tutto o in parte, le riduzioni previste da specifiche norme di legge in correlazione alla attribuzione di entrate proprie (in particolare, l'articolo 61 del D.Lgs. n. 446/1997, che ha istituito l'imposta provinciale sulla trascrizione e l'articolo 10, comma 11, della legge n. 133/1999, che ha attribuito ai comuni e alle province **l'addizionale sul consumo di energia elettrica**, nonché l'articolo 8 della legge n. 124/1999 **che ha disciplinato il trasferimento del personale scolastico ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA)** dagli enti locali alle dipendenze della Pubblica Istruzione). Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo.

Articolo 2, comma 239 Messa in sicurezza delle scuole.

Entro il 31 gennaio 2010 sono individuati gli interventi subito realizzabili per mettere in sicurezza e adeguare a livello antisismico le scuole, entro l'importo di 300 milioni.

Decreto del Ministero dell'Interno del 17/12/2009.

Con questo decreto è stato spostato al 30/4/2010 il termine per l'approvazione del Bilancio preventivo 2010. Il Decreto è stato pubblicato sulla GU n. 301 del 29/12/2009.

Decreto Legge 194/2009 (cosiddetto mille proroghe), convertito nella legge 25/2010.

Articolo 1, comma 16.

Viene estesa al 2010 la possibilità di procedere a certificare in modo semplificato la cessione dei crediti dovuti da regioni ed enti locali per forniture ed appalti.

In proposito si ricorda che il Decreto MEF 19/5/2009, consente di **cedere il credito "pro-soluto"** (art. 1267 cc) (in questo caso il cedente - cioè il fornitore - garantisce alla banca solo l'esistenza e la validità del credito, ma non la solvenza del debitore ceduto- cioè del comune-). Nel caso del "pro-solvendo", invece, viene garantita anche la solvibilità del debitore.

Articolo 2, comma 5,

Proroga fino al 1° gennaio 2011, l'entrata in vigore di quanto previsto dalla legge 69/2009 all'articolo 32; questa norma stabiliva quanto segue:

Articolo 32 (eliminazione di documenti in forma cartacea)

Dal 2010 gli obblighi di pubblicità legale di atti e provvedimenti saranno assolti con la pubblicazione sul sito internet dell'ente.

Gli obblighi di pubblicazione sulla stampa quotidiana del bilancio dell'ente o delle procedure ad evidenza pubblica, fissate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal 2010 si estendono al sito internet dell'ente; cioè la pubblicazione può avvenire sia sul sito dell'ente, che sulla stampa.

Dal 2013 decade l'obbligo della pubblicazione cartacea e la pubblicità legale valida resta quella del sito internet.

Sulle base della entrata in vigore di queste disposizioni (1/1/2011) gli enti dovranno modificare i regolamenti interni che prevedono le modalità di pubblicazione degli atti.

Articolo 2, comma 8.

Proroga fino al 31/12/2010, la validità delle graduatorie per le assunzioni delle PA soggette a limitazioni di assunzioni.

Articolo 3, comma 8.

Slitta il termine per chiedere il rimborso delle spese relative alle elezioni svoltesi nel 2008. Il nuovo termine è 30 gg dopo la pubblicazione di questa legge.

Articolo 8, comma 3.

Slitta al 30/6/2010 il passaggio da Tarsu a Tia. Si tratta dell'ennesimo rinvio.

Agenzia del Territorio - Elenco dei Comuni per i quali stato completato l'aggiornamento dei dati catastali relativi ai terreni agricoli.

(Vedi G.U. 302/2009 del 30/12/2009).

I dati sono stati messi a disposizione da parte dell'Agea. Questi dati sono utili per contrastare l'evasione nel settore immobiliare (ICI).

**“La legge di contabilità e finanza pubblica” (legge 196/2009).
Sono state modificate le norme per l'approvazione della legge finanziaria; dall'anno 2011 verrà adottata la “Legge di Stabilità”.**

Il Governo, in attuazione del federalismo fiscale, è delegato a riordinare anche il sistema contabile dei degli enti locali.

La legge 196/2009 (costituita da 52 articoli, per un totale di 42 pagine) contiene numerose ed importantissime novità riguardanti la gestione della finanza pubblica ed i sistemi di contabilità di tutte le Pubbliche amministrazioni.

Questa legge, sostituisce, abrogandola la vecchia legge 468/1978.

Entro il 2010 il Governo (articolo 2) è delegato ad emanare tutta una serie di Decreti legislativi finalizzati a dare attuazione alle innovazioni che sono contenute nella legge 196/2009.

Con riferimento agli enti locali, tra le tante novità contenute nella legge 196/2009, sono anche previste delle modifiche alla legge 42/2009 (la legge sul federalismo fiscale).

Queste modifiche (articolo 2, comma 6, della legge 196/2009) stabiliscono che entro il mese di maggio 2011, dovranno essere adottati Decreti legislativi attraverso i quali, con specifico riferimento, agli enti locali, verranno definite regole contabili uniformi, un piano dei conti integrato, schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari.

Dovranno anche essere definite le norme affinché gli enti locali procedano alla stesura di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.

E' previsto che alla contabilità finanziaria, a solo fini conoscitivi, sia affiancato uno schema di contabilità economico – patrimoniale.

Inoltre, è anche previsto che i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti territoriali siano resi raccordabili con quelli adottati nell'ambito europeo.

Dovrà anche essere individuato un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio, costruiti con criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali.

Inoltre (articolo 2, comma 6, punto c), si stabilisce che, comunque, entro il mese di maggio 2010, dovrà uscire un Decreto legislativo che dovrà disciplinare la determinazione dei costi standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni che dovranno essere garantite dagli enti locali.

E' anche stabilito che **il Governo dovrà trasmettere alle Camere entro il 30 giugno 2010, una relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed una ipotesi di definizione, su base quantitativa, della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali, con l'indicazione delle possibili distribuzione delle risorse.** Questa relazione dovrà essere trasmessa alle Camere prima degli schemi dei Decreti legislativi concernenti i tributi, le compartecipazioni e la perequazione degli enti locali.

Definita una nuova tempistica per l'approvazione degli strumenti di programmazione finanziaria dello Stato. Anche i contenuti di questi documenti dovranno modificarsi in modo radicale.

Con la legge 196/2009, sono state profondamente modificate le norme con le quali, sulla base di quanto stabilito dalla legge 468/1978, veniva approvata la legge finanziaria. Per dare attuazione alla riforma il Governo è delegato ad emanare diversi Decreti legislativi.

L'articolo 7 della legge 196/2009, ridefinisce quello che è denominato "il ciclo e gli strumenti della programmazione e del bilancio". Obiettivo principale della riforma è quello di garantire una maggior trasparenza ed una migliore controllabilità della spesa.

Dal 2011, si procederà come segue:

- Entro il 15/4 il Governo deve presentare alle Camere "la relazione sull'economia e sulla finanza pubblica". In questa relazione si dovrà anche evidenziare lo stato di realizzazione della nuova organizzazione del bilancio dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni.
- Entro il mese di giugno deve essere presentato alle Camere l'assestamento del bilancio dello Stato dell'anno in corso.
- Entro il 15/9 deve essere presentato alle Camere **lo schema di Decisione di Finanza Pubblica (il Dfp), documento che sostituirà il DPEF. Questo documento, però, deve essere presentato alle amministrazioni locali entro il 15/7.** In questo documento (articolo 8) dovranno essere indicate le norme necessarie per garantire il rispetto del "Patto di convergenza" previsto dall'articolo 18 della legge 42/2009, cioè della realizzazione dell'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché del percorso di

convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali. Inoltre, dovrà indicare le norme necessarie per garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno. Deve anche definire la quota di indebitamento per la spesa in conto capitale riferita alle amministrazioni locali e successivamente per il complesso delle province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica amministrazione.

- Lo schema di Dfp, deve essere presentato al Parlamento entro il 15/9.
- Il Governo deve presentare il disegno di “Legge di Stabilità” e il disegno di legge del bilancio dello Stato, entro il 15/10 (non più il 30/9 come era fino ad ora). Il bilancio dello Stato deve essere articolato in “missioni e programmi” (riforma già avviata dal Ministro Padoa Schioppa), al fine di rendere più trasparenti le politiche pubbliche. Dovrà anche essere definito un sistema di indicatori, semplici, misurabili e riferiti ai singoli programmi di bilancio. Questo disegno di legge deve essere accompagnato da una breve relazione tecnica che illustrerà la previsione dei principali indicatori macroeconomici per l'anno successivo.
- È previsto che in questa legge non siano inserite norme di tipo ordinamentale.
- Ad esso, potranno essere affiancati disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, Questi dovranno essere presentati entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Decreto legislativo 198/2009, attuativo della “class action” prevista dall'articolo 4 della legge 15/2009 (legge Brunetta).

Con questo decreto vengono stabilite le modalità attuative della cosiddetta class action (il cosiddetto “ricorso per l'efficienza”), per garantire i cittadini nei confronti della efficienza degli uffici della PA e dei concessionari dei servizi.

In sostanza:

- **I titolari di interessi giuridicamente rilevanti e omogenei per una pluralità di utenti** o consumatori nei confronti della PA (anche nei confronti dei Comuni) o di concessionari di servizi (cioè un cittadino singolo o una associazione di consumatori, ma anche una organizzazione di categoria);
- **Nel caso di una lesione di un interesse concreto** (cioè nel caso che senza l'intervento del giudice l'attore della istanza subirebbe un danno effettivo) e **attuale** (cioè deve sussistere al momento della pronuncia); (potrebbe essere anche il caso in cui il Comune non rispetti i tempi previsti per l'emanazione di provvedimenti i cui tempi sono definiti da

regolamenti: esempio i tempi previsti ai sensi dell'art. 7 della legge 69/2009, o dall'articolo 9 del DL 78/2009, ecc);

- **Possono presentare ricorso al TAR**, il quale provvede a diffidare l'ente, che deve adempiere entro 90 gg; sono previste le procedure e le tempistiche;
- **Con la definizione del giudizio il Tar ordina alla PA di “porre rimedio entro un congruo termine”**. In ogni caso è escluso il risarcimento del danno, che si potrà quindi ottenere attraverso l'esercizio dei rimedi ordinari;
- **La sentenza favorevole al ricorrente (art. 4, comma 3) è comunicata al Ministro per la PA, è pubblicata sul sito della PA, è comunicata ai nuclei di valutazione, alla Procura della Corte dei conti , ecc.**

In proposito si segnala che con la Direttiva 4 del 25/2/2010 emanata dal Dipartimento della Funzione pubblica, è previsto che gli enti (anche gli enti locali), relativamente ai pubblici servizi dati in concessione, rilevino e pubblicino gli obblighi contenuti nella carte dei servizi (standard qualitativi e quantitativi). In tal modo i cittadini e le associazioni dei consumatori saranno facilitati nell'esercitare le facoltà previste dal Dlgs 198/2009.

La legge di conversione del Decreto Legge n. 2 del 25/1/2010 sulla finanza locale.

In data 25/1/2010 è stato emanato un decreto legge in materia di finanza locale; in data 23 Marzo questo Decreto è stato convertito nella legge 42/2010 pubblicata sulla GU il 27/3/2010.

Articolo 1.

Vengono apportate modifiche all'articolo 2, commi 183- 186 della legge 191/2009; in sostanza a seguito di queste modifiche si ha quanto segue:

- È confermato che il Fondo ordinario è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 1 milione di euro, di 5 milioni di euro e di 7 milioni di euro per le province e di 12 milioni di euro (nel 2010), di 86 milioni di euro (nel 2011) e di 118 milioni di euro (nel 2012) per i comuni. Per l'anno 2010 con il Ministero dell'interno provvederà con un proprio decreto alla riduzione in proporzione, tra tutti gli enti, alla popolazione residente. Per il 2011 la riduzione è posta solo a carico degli enti nei quali si svolgeranno le elezioni. Per l'anno 2012 la riduzione sarà posta a carico degli enti nei quali si voterà nel 2012 e su quelli per i quali si è votato nel 2011. Per gli anni successivi verrà

determinato successivamente l'ulteriore riduzione del fondo da fare gravare sempre sugli enti nei quali si è proceduto al rinnovo dei consigli.

- Si precisa che la riduzione del numero dei consiglieri in misura pari al 20% andrà conteggiata senza tenere conto del Sindaco o del Presidente della provincia;
- Inoltre, si precisa che il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Anche il numero massimo degli assessori provinciali è determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore (a partire dalle elezioni del 2010);
- Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 21 del Tuel; questi commi attribuivano la possibilità alle Province di istituire i circondari (in Emilia esiste il circondario di Imola, istituito dalla provincia di Bologna - sembra che questo circondario sia stato costituito sulla base di una norma Regionale; per cui è dubbio il regime giuridico a cui deve essere soggetto);
- E' confermata la soppressione del difensore civico comunale; le attribuzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, tramite specifica convenzione, al difensore civico della provincia (a partire dalla scadenza degli incarichi conferiti alla data odierna);
- È confermata la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, salvo quelle nei comuni con + di 250.000 abitanti (dal 2011, a seguito delle nuove elezioni);
- E' confermata la soppressione del direttore generale tranne che nei Comuni con + di 100.000 abitanti (a partire dalla scadenza degli incarichi conferiti fino ad oggi); i direttori delle Province non dovrebbero essere stati abrogati;
- E' confermata la soppressione di consorzi di funzioni tra enti locali, ad esclusione dei Bacini imbriferi montani (BIM) (a partire dal 2011 a seguito di nuove elezioni);
- E' previsto che a decorrere da un anno dalla data in vigore della presente legge (cioè dal 1/1/2011), siano soppresse le Autorità d'Ambito Territoriale; decorso questo termine ogni atto compiuto da queste autorità sarà nullo. Le Regioni dovranno provvedere, con propria legge, ad attribuire le funzioni.

Articolo 4

- Nomina da parte del prefetto del commissario ad acta in caso di mancata approvazione del bilancio di previsione 2010 entro il 30/4/2010 ed in caso di mancata adozione dei provvedimenti necessari per ripristinare gli equilibri di bilancio;
- Confermati il sistema dei trasferimenti in vigore nel 2009;
- Il comma 4, propone la modifica di alcune disposizioni dell'articolo 2, comma 23 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 nel senso che per il medesimo periodo 2010-2012, a valere sul medesimo fondo il Ministero dell'Interno dispone i seguenti interventi:

lettera a), fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, la popolazione residente ultrasessantacinquenni superi il 25% della popolazione complessiva.

lettera b), fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30% per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali, sulla base degli ultimi dati ISTAT disponibili, i bambini al di sotto dei 5 anni superi il 4,5% della popolazione complessiva.

Rispetto all'originaria formulazione prevista dall'art. 1 comma 703 della L. 296 del 2006 e successive modificazioni:

- *l'importo del fondo per la popolazione ultra sessantacinquenne viene ridotto da 55 a 45 milioni;*
- *l'importo del fondo a favore dei bambini al di sotto dei 5 anni viene aumentato da 71 a 81 milioni;*

- *la variazione del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF a favore della popolazione ultra sessantacinquenne diminuisce dal 40% al 30%;*
- *la variazione del contributo ordinario al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF a favore dei bambini al di sotto dei 5 anni è rimasta invariata;*
- *il requisito per l'erogazione del contributo anziani è il rapporto tra popolazione ultra sessantacinquenne e residenti che passa dal 30% al 25%*
- *il requisito per l'erogazione del contributo bambini è il rapporto tra popolazione al di sotto dei 5 anni e residenti passa dal 5% al 4,5%.*

lettera c), viene confermato per il triennio 2010-2012 l'ulteriore contributo fino a un importo complessivo di 42 milioni di euro a favore dei Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

- E' inoltre stabilito che a decorrere dall'1/4/2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale Irpef, senza l'indicazione del codice del comune beneficiario, sono attribuite ai Comuni secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'interno con il decreto 20/2/2008 (sono esclusi gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità; sono i criteri in base ai quali viene distribuito l'incremento dinamico dell'Irpef); così pure le somme versate negli anni precedenti senza il codice del comune.
- La certificazione da farsi entro il 31/3/2010 del maggior gettito derivante dalle modifiche introdotte alla rendita di alcuni cespiti con il cosiddetto decreto Visco (DL 262/2006) è stata spostata al 31/5/2010; se non viene fatta la certificazione, sarà sospeso il versamento dell'ultima rata del contributo ordinario.
- E' prevista l'abrogazione della norma contenuta nel decreto 262/2006 (art. 2, comma 39 e 46 soppressione dei secondi periodi), che prevedeva di non effettuare la riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni che avessero realizzato un maggior gettito rispetto a quello previsto; con questa modifica sembra che venga consolidato il taglio, che a decorrere dal 2009 si consolida in 818 milioni di €;

- Si segnala che è stato abrogato quanto previsto dal precedente comma 4 del DL 2/2010; infatti non è stato confermato il Fondo erariale necessario per dare copertura alle penali per l'estinzione anticipata di mutui (Cassa DDPP o altri istituti) e prestiti obbligazionari finanziata con l'avanzo di amministrazione ; (si trattava di 30 milioni all'anno per 3 anni, a partire dal 2010);

Articolo 4: i commi da quinquies a nonies trattano del patto di stabilità:

- **Quinquies.** E' fornita una interpretazione autentica di quanto previsto dall'articolo 7quater, comma 10, della legge 33/2009; questa norma stabiliva che per gli enti che avevano approvato i bilanci preventivi per il 2009, entro il 10/3/2009, i saldi del patto di stabilità andavano conteggiati detraendo dalle entrate riscosse le risorse originate da cessioni di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici, nonché derivanti da dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società, qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita di patrimonio immobiliare se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito; questo comma precisava che questo metodo di calcolo doveva essere fatto per il 2007 e per il 2009.
Il comma quinquies stabilisce che gli enti che avevano applicata questa regola nel 2009, dovranno applicarla anche nel 2010 e nel 2011.
- **Sexies.** Questo comma, di fatto, proroga anche al 2010 le norme (articolo 7quater della legge 33/2009) che prevedevano la possibilità di escludere dal patto i pagamenti di spese di investimento, a condizione che gli enti soddisfacessero a certe condizioni, nei limiti messi a disposizione dalla regione di appartenenza;

In dettaglio le deroghe consentite debbono soddisfare le seguenti condizioni:

- È possibile escludere dal saldo del patto di stabilità per l'anno 2010 un importo che non può superare la cifra messa a disposizione dalla Regione di appartenenza;
- A tal fine entro il 30 aprile 2010 gli enti (Comuni e province) comunicano all'Anci, all'Upi ed alla Regione l'entità dei pagamenti che intendono effettuare nel corso dell'anno;
- La Regione comunica agli enti, entro il 31 maggio 2010, l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal patto;
- Contestualmente la Regione ridetermina il proprio obiettivo programmatico del patto per l'anno 2010; ovviamente l'obiettivo della Regione dovrà essere rideterminato in misura pari all'entità degli "sforamenti" autorizzati; la Regione dovrà comunicare al Ministero l'entità di queste deroghe ente per ente.

- Per potere avvalersi di questa possibilità (rimanendo sempre all'interno del limite stabilito dalla Regione) gli enti dovranno rispettare queste condizioni:
 - I pagamenti per i quali gli enti potranno chiedere la deroga dovranno essere relativi a residui di spesa in conto capitale (residui sul titolo II della spesa); questi pagamenti dovranno avvenire senza utilizzare l'anticipazione di cassa da parte del tesoriere;
 - I pagamenti dovranno riguardare investimenti per impegni già assunti e finanziati dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interessi su mutui o su rinegoziazione di mutui, solo però se queste economie non siano già state conteggiate nei bilanci di previsione;
- Le deroghe di cui sopra si potranno applicare agli enti soggetti al patto che:
- Hanno rispettato il patto nel 2008;
 - Presentano un rapporto dipendenti/popolazione inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica (si deve fare riferimento al Decreto Ministro interno del 9/12/2008);
 - Nel 2009 hanno registrato impegni per spesa corrente, al netto degli adeguamenti contrattuali, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2006-2008.

La Regione Emilia Romagna nel 2009 ha messo a disposizione circa 70 milioni; ne hanno potuto usufruire una decina di Comuni e 2 Province.

- **Septies.** (inserisce il comma 9bis all'art. 77bis) Questo comma stabilisce che a partire dall'anno 2009, gli enti che nel 2007 hanno rispettato il patto ed hanno fatto registrare un saldo di competenza misto positivo, e che nel 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali di miglioramento del saldo, sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007; questa disposizione ha effetto anche sul 2009 (questa circostanza credo si presenti solo per il Comune di Brescia e alcuni comuni vicini);

(inserisce il comma 7quater all'art. 77bis) Inoltre, è previsto che dal saldo 2007 e dal saldo degli anni 2010 e 2011, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'UE, né le relative spese di parte corrente e in conto capitale. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni purché nei limiti complessivi delle medesime risorse;

(inserisce il comma 7quinquies all'art. 77bis) Inoltre, ancora, si stabilisce che, nel caso in cui l'UE riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini di quanto previsto dal punto precedente, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Nel

caso che la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito nell'anno successivo;

- **octies**; riguarda il patto di stabilità delle Regioni;
- **nonies**; stabilisce che gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative definite “grandi eventi rientranti nella competenza della Protezione Civile”, sono escluse dal saldo, al pari di quelle relative alla attuazione di ordinanze emanate dal PCM a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza; questa esclusione opera solo nei limiti delle risorse che saranno trasferite dallo Stato;

La legge di conversione del DL 2/2010, non tratta di alcune questione importanti che interessavano ai Comuni; non tratta di:

- Determinazione delle spettanze in compensazione dell'ICI per mancato gettito edifici di tipo D; (corretta interpretazione dell'articolo 64, comma 1, della legge 388/2000); pertanto il Ministero dell'interno potrà procedere a recuperare le somme versate sulla base di quanto comunicato il 1° dicembre 2009; per alcuni Comuni si tratta di cifre molto elevate;
- Correzioni alle norme del patto di stabilità che consentano di “sbloccare i residui relativi agli investimenti”;
- Disposizioni (si auspicava correttive rispetto a quelle esistenti) relative al patto di stabilità ed alla definizione dell'obiettivo per il 2012.
- Utilizzo oneri di urbanizzazione con possibilità di destinare una quota alla parte corrente del bilancio per gli anni 2011 e 2012; gli enti che hanno previsto questa possibilità nel bilancio pluriennale già approvato, debbono procedere ad una variazione di bilancio;
- Effetto sentenza della Corte costituzionale n. 238/2009, su TIA; compensazione IVA su utenze domestiche in dichiarazione redditi (sono interessati 1200 Comuni per una popolazione totale di 17 milioni di abitanti); modalità di contabilizzazione;
- Riconoscimento del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa, relativamente all'anno 2008 (circa il 10% di quanto certificato il 30/4/2009);
- Rimborso delle mancate economie sul taglio dei costi della politica effettuato nel 2007 (circa 313 milioni).

Intesa raggiunta sui principi su cui dovrà basarsi il DPCM sul personale. (novembre 2009: sui principi c'è accordo – sulla bozza DPCM del febbraio 2010 non c'è l'accordo).

Anci, Upi, Ministero economia e Ministero per la PA hanno raggiunto un accordo sui seguenti principi:

Gli indici per individuare un ente virtuoso saranno 3;

- **Indice di equilibrio economico finanziario (IEEF):**
= spese personale (desunte dal conto annuale del personale)/spesa corrente (desunte dal rendiconto conteggiate in termini di cassa);
- **Indice di equilibrio dimensionale (IED)** = numero personale in servizio risultanti dal conto annuale/dimensione demografica dell'ente;
- **Indice di equilibrio organizzativo (IVEO)** = posizioni apicali/numero personale dell'ente;

Il DPCM specificherà anche le modalità per determinare la spesa di personale (sempre comunque in termini di cassa);

- Gli enti debbono programmare le proprie spese di personale e correnti in termini di competenza, adottando le misure necessarie per rispettare i principi del DPCM; a fine anno le verifiche saranno fatte conteggiando gli indici come sopra riportato;
- I conteggi della spesa di personale (art 5 del DPCM) vanno conteggiati, in sostanza seguendo i criteri della circolare 9 (tendo conto anche del personale impiegato in strutture diverse facenti capo all'ente, senza estinzione del rapporto di lavoro); (è previsto siano compresi i rinnovi contrattuali; è però previsto che l'aumento % conseguente l'applicazione del CCNL venga neutralizzato)
- Gli enti non in linea rispetto ai parametri di virtuosità dovranno adottare provvedimenti per contenere realmente la spesa di personale;
- Verranno individuati **parametri di ponderazione dei 3 parametri** in funzione della dimensione demografica e territoriale degli enti e dei servizi esternalizzati; si terrà anche conto dell'andamento della spesa di personale nell'ultimo quinquennio; i parametri saranno rideterminati ogni 3 anni; quelli attuali varranno per il periodo 2009-2012;
- Allo schema di DPCM sono allegate tabelle riportanti i parametri;
- **L'obiettivo della riduzione della spesa di personale sarà garantito attraverso "piani di rientro";**
- È previsto che **la erogazione di risorse applicative della contrattazione integrativa conseguente alla contrattazione collettiva nazionale venga subordinata al rispetto delle condizioni di virtuosità ed alla attestazione del raggiungimento dei piani di rientro;** ovviamente anche al rispetto del patto di stabilità.

Circolare 1 del 14/1/2010 del Ministero Funzione pubblica circa la “trasparenza del ciclo della performance”.

La circolare tratta della applicazione dell'art. 21 della legge 69/2009 e dell'articolo 11 del Dlgs 150/2009. **Precisa che il comma 8 dell'articolo 11 del Dlgs 150/2009, deve essere applicato anche agli enti locali.**

Pertanto gli enti locali debbono inserire sul proprio sito internet, già a partire dal 2010, in una sezione denominata “trasparenza, valutazione e merito” le seguenti informazioni:

- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;
- Piano delle performance e relazione sulla performance;
- Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e ammontare dei premi realmente distribuiti; analisi del grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti;
- Nominativi e curricula dei degli organi indipendenti della valutazione e del responsabile delle funzioni di misurazione delle performance;
- Curricula dei dirigenti e delle PO;
- Retribuzione dei dirigenti con distinzione tra componente variabile e fissa della retribuzione (sono escluse le PO);
- Curricula e retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (per gli enti locali, stante le prime interpretazioni fornite dall'Anci nel documento del 4/2/2010, dovrebbe trattarsi del Sindaco);
- Incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti ai dipendenti ed a soggetti privati.

La circolare ribadisce che **il mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione di questi dati, comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti (dirigente del personale).**

Con riferimento al Piano della performance, si ritiene che, fin da ora, gli enti potrebbero pubblicare almeno il PEG ed i risultati realizzati alla fine dell'anno relativamente agli obiettivi di PEG dell'anno precedente.

Riforma del Pubblico impiego – Dlgs 150/2009 - Cartellino identificativo dei dipendenti pubblici.

E' in vigore dal 13/2/2010, l'obbligo del cartellino identificativo per i dipendenti pubblici. Infatti l'articolo 69 del Dlgs 150/2009 (modificando l'articolo 55novies del Dlgs 165/2001) stabilisce che "i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso dei cartellini identificativi o targhe da apporre presso la postazione di lavoro". Dall'obbligo è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate mediante uno o più Decreti del PCM o del ministro della PA, e per il personale delle PA non statali , previa intesa in sede di conferenza Stato e autonomie locali.

A commento di questa normativa è stata emanata, da parte Dipartimento della Funzione Pubblica la circolare n. 3 del 17/2/2010, nella quale si precisa che questa disposizione è immediatamente operante anche per gli enti locali. Nella circolare si precisano modalità applicative (categorie di personale interessato, come va identificato il dipendente, ecc). Le amministrazioni di appartenenza debbono emanare le istruzioni necessarie e fornire gli strumenti (cartellini). Si precisa anche che "l'inosservanza verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare (anche nei confronti del dirigente) con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate."

Direttiva per il monitoraggio del lavoro flessibile.

Con provvedimento n.2 del 16/2/2010, sono state precisate le modalità attuative di quanto previsto dall'articolo 17, commi 26 e 27, della legge 102/2009.

Entro il 31/1 di ogni anno deve essere redatto un rapporto sul lavoro flessibile (dipendenti a tempo determinato, cococo, incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, contratti lavori socialmente utili, ecc).

Nel rapporto occorre indicare procedure di conferimento, durata, causale, ecc.

Il rapporto deve essere trasmesso al Nucleo di valutazione ed alla Presidenza del consiglio dei Ministri

Interpretazioni fornite dalla Sezione autonomie della Corte dei conti, circa l'applicazione dell'art.1, comma 557, della legge 296/2006.

Queste interpretazioni sono fornite dalla Sezione autonomie, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 31 del DL 78, convertito nella legge 102/2009. Questa disposizione assegna alla Sezione autonomie la facoltà di disporre **pronunce**

di orientamento generale sulle questioni risolte in modo difforme dalle varie Sezioni regionali di controllo.

Circa l'applicazione dell'art. 1, comma 557, della legge 296/2006, le indicazioni che sono state fornite sono le seguenti:

- **Delibera 2/2010 del 12/1/2010.** Il comma 557 prevede che gli enti debbono operare per ridurre le spese di personale. La delibera in oggetto chiarisce che non è detto che ciò debba avvenire rispetto alla spesa di personale sostenuta nell'anno 2006 (come ha sostenuto in passato la sezione di controllo della Corte Emilia Romagna); ma, **“non essendo al riguardo esplicitato un parametro fisso di riferimento, il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per personale dell'anno precedente”**.

Nel fare questi conteggi **si dovranno escludere gli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali** (per la quota che esclude discrezionalità). (in questa delibera non si fa riferimento alla circolare 9/2006: è ancora in vigore?)

- **Delibera 3/2010 del 21/1/2010.** Questa delibera commenta ancora il comma 557, ed anche l'art. 76, comma 5, della legge 133/2008, nel quale si afferma che deve anche ridursi il rapporto spesa personale/spesa corrente. Stante il fatto che non è ancora uscito il previsto DPCM, la Sezione autonomie della Corte afferma che **attualmente si deve intendere che è in vigore solo l'indicazione del principio “di contenimento progressivo e costante della spesa di personale rispetto all'anno precedente”**. **Quindi non anche la riduzione del rapporto richiamato.**

- **Delibera 5 del 21/1/2010.** Questa delibera commenta il citato comma 557, con le modifiche apportate dall'art. 76, comma 1 della legge 133/2010. **Viene stabilito il principio “che il personale che il Comune ha trasferito all'ASP, deve essere considerato ancora a carico dell'ente, stante la natura di azienda pubblica del Comune dell'ASP, creata per svolgere finalità istituzionali attribuite ai Comuni dall'art. 6 della legge 328/2000”**. Anche se la delibera non lo cita (in quanto non era chiesto nel quesito), questo principio deve essere applicato anche per il personale delle Unioni e delle altre aziende alle quali l'ente ha trasferito la gestione di funzioni.

La stessa delibera, precisa che non è da comprendersi nelle spese di personale dell'ente, le spese sostenute assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap, finanziata con “fondo per non autosufficienza” trasferito dalla locale AUSL.

Interessante prendere visione di **un successivo parere fornito dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Emilia – Romagna (parere 17/2010), nel quale si afferma che “le spese sostenute da tutti i soggetti esterni variamente denominati, comunque facenti capo all’ente (comprese quindi anche le aziende speciali) debbono essere riferite all’ente”**. Questa formulazione, a **parere dello scrivente, non è condivisibile**. Le Asp sono soggetti pubblici, così pure le Unioni (e in questo caso si giustifica il dovere considerare queste spese come soggette concorrenti al vincolo sul personale); ma le aziende speciali (comprese le società patrimoniali costituite dagli enti), sono enti pubblici economici, soggette alla disciplina delle imprese, il cui personale non rientra nel novero dei dipendenti pubblici. Chi scrive ritiene che in questi casi, se è stato interrotto il rapporto di lavoro (nel caso che questi dipendenti provengano dagli enti che erano titolari della funzione), e se non è previsto il diritto di rientro, non possano concorrere del determinare il monte di spesa di personale in capo all’ente.

Delibera 6 del 21/1/2010: con questa delibera si stabilisce che, a proposito dell’art. 1 comma 54, della legge 266/2005, con il quale si stabiliva **la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni e delle utilità comunque denominate, degli amministratori locali, non sia, attualmente, più vigente**. (evidentemente questa interpretazione sembra contrastare con quanto sostenuto nella circolare 32 del 17/12/2009 del Ministero dell’economia).

Ufficialmente disponibile la nuova versione dei Principi contabili approvata dall’Osservatorio per la Finanza Locale

L’11 gennaio 2010, il Ministero dell’interno ha ufficialmente reso disponibile la nuova versione dei Principi contabili approvata dall’Osservatorio per la Finanza Locale. Questi principi, dopo una lunga elaborazione, erano stati portati a conoscenza della Conferenza Stato- autonomie locali nella seduta del 17/12/2009.

Decreto del Ministero dell’economia del 23/12/2009, pubblicato sulla GU n. 33 del 10/2/2010.

Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti delle Pubbliche amministrazioni (compresi gli enti locali). Decreto attuativo di quanto previsto dall'art. 77quater della legge 133/2008.

Questo decreto all'articolo 2 stabilisce che gli enti (anche gli enti locali) debbono allegare al Rendiconto 2010 e anni seguenti, "i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori accumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide".

Questi prospetti sono disponibili accedendo, attraverso applicazione web, all'archivio gestito dalla Banca d'Italia.

Nel caso in cui non vi sia corrispondenza con le scritture contabili dell'ente e con quelle del tesoriere, l'ente deve allegare al rendiconto una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause e delle azioni avviate per prevenire nell'anno successivo, il ripetersi di questa situazione. Entro 20 gg dalla approvazione del Rendiconto, la relazione deve essere inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato.

Non sono considerate cause di mancata corrispondenza, le differenze tra totale generale delle riscossioni o i pagamenti risultanti dalle scritture dell'ente ed i risultati dei prospetti SIOPE e della risultanza delle disponibilità liquide, inferiori all'1%. In questo caso non è necessaria la relazione di cui si è detto in precedenza. Per gli enti inadempienti è previsto il blocco dei trasferimenti statali (art. 30 e 312 della legge 468/1978).

Definiti i nuovi criteri per individuare gli enti strutturalmente deficitari. La circolare FL 4/2010, precisa le modalità di compilazione.

I nuovi parametri sono più analitici rispetto a quelli precedenti dovranno essere applicati a partire dal Rendiconto 2009 e dal Bilancio preventivo 2011.

Il Ministero dell'Interno con Decreto del 24 settembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 13/10/2009, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 242 del Tuel, ha stabilito di individuare gli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivo validi per il triennio 2010-2012.

Come è risaputo, l'articolo 242 del Tuel, prevede che sono da considerarsi in situazione strutturalmente deficitarie, gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto di gestione, contenete parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

Gli enti che risulteranno strutturalmente deficitari, al fine di evitare che si creino le condizioni del dissesto, dovranno essere sottoposti a tutta una serie di controlli ed adempimenti che sono descritti dall'articolo 243 del Tuel.

A titolo esemplificativo le assunzioni e le dotazioni organiche di questi enti vengono controllate da una specifica commissione nazionale, questi enti devono garantire la copertura del costo dei servizi nella misura del 36%, per quelli a domanda individuale, nella misura dell'80% per l'acquedotto ed integrale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il Decreto in oggetto, aggiorna, rielaborandoli, i parametri che hanno trovato applicazione a partire dal rendiconto della gestione esercizio 1999.

Così come prevede l'articolo 242, comma 2, del Tuel, i parametri obiettivo sono stati predisposti in modo diversificato e distinto per province, comuni e comunità montane.

Il triennio di riferimento per l'applicazione dei nuovi parametri decorre dall'anno 2010 con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio, prevista dalla legge (31/12 di ogni anno per il bilancio preventivo e 30/4 di ogni anno per il rendiconto). I parametri che sono stati individuati, costituiscono un allegato al bilancio ed al rendiconto. **Il Decreto stabilisce che i nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione esercizio 2009 e al bilancio di previsione esercizio 2011.**

I nuovi parametri contenuti nel Decreto, oltre ad essere più rigorosi, sul piano tecnico, sono anche più complessi da elaborare rispetto a quelli in uso precedentemente. Proprio per questo motivo, al momento della presentazione del Decreto, in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali avvenuta il 30 luglio 2009, è stato approvato **un documento che contiene definizioni e metodologie per l'applicazione dei parametri in questione.**

In sostanza questo documento, nel dare le indicazioni sul come ricavare i dati, rinvia all'ultimo certificato di conto consuntivo, richiamando in modo puntuale il codice delle voci specifiche che debbono essere utilizzate per ricavare i dati necessari per compilare la tabella. Nella predisposizione della tabella, pertanto, è necessario rifarsi alle indicazioni contenute in questo documento. **Il Documento è scaricabile dal sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato - città ed autonomie locali. In data 3/3/2010, il Ministero dell'interno con circolare FL 4/2010, ha ulteriormente commentato come compilare il prospetto. Si mette in evidenza che le istruzioni fanno riferimento al certificato al conto consuntivo 2007. Il certificato al consuntivo 2009, in parte riporta quadri diversi; occorre pertanto fare attenzione ad individuare i dati giusti.**

Qui di seguito si riportano i parametri relativi ai Comuni, i quali, nella sostanza, si differenziano di poco rispetto a quelli delle province e delle comunità montane.

I nuovi parametri riferiti ai Comuni.

I parametri in uso precedentemente erano 8. Con il Decreto in oggetto, i parametri che sono stati elaborati sono 10.

Qui di seguito vengono descritti i 10 parametri:

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione di competenza superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti (a questo fine al

risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento).

- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef.
- 3) Ammontare dei residui attivi di cui al Titolo I e al Titolo III superiori al 65% (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titolo I e III.
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5% delle spese correnti.
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 40% per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38% per i comuni con oltre 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale).
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel).
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi 3 anni).
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'articolo 193 del Tuel, riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiori al 5% dei valori della spesa corrente.

Alcune precisazioni e considerazioni.

Si richiamano qui di seguito alcune considerazioni riprese dalle note metodologiche:

- Circa le spese di personale si dovrà fare riferimento, per quanto riguardano le fattispecie da comprendervi, alla disciplina che sarà contenuta nel DPCM previsto dall'articolo 76, comma 6, della legge 133/2008, in corso di emanazione. Nel caso che il DPCM in questione tardasse ad essere approvato la spesa di personale dovrà essere calcolata facendo riferimento alle fattispecie previste dalla circolare 9 del 2006 elaborata dal Ministero dell'economia e dovrà anche tenere conto di quanto previsto dall'articolo 76, comma 1, della citata legge 133/2008 (cioè, dovrà comprendere anche le spese relative ai soggetti

utilizzati dagli enti senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente).

- Circa la costruzione del parametro 10, le note metodologiche specificano che per “ripiano di squilibri”, occorre considerare anche il disavanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente e se l'ente, nel corso dell'anno ha effettuato più di un provvedimento, occorre sommare gli importi delle varie manovre. In proposito, si segnala che l'importo del codice dell'avanzo di amministrazione utilizzato deve corrispondere all'importo del codice 9085 del quadro 9 Ter. Si segnala anche che gli effetti del parametro 10 non possono essere preventivamente verificati mancando sul certificato 2007 nella attuale impostazione (verrà prevista la collocazione in quello del 2008), il quadro di riferimento per i dati delle alienazioni. Ad ogni modo questo indice, si ritiene molto significativo per misurare la sana gestione dell'ente.

Chi scrive ritiene che sia opportuno, **senza attendere la predisposizione del rendiconto 2009, a titolo sperimentale, provare a compilare questi parametri con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2008.** In tal modo si potrà comprendere come allo stato attuale si sta collocando l'ente, e nel caso ciò si renda necessario avviare da subito le politiche finanziarie necessarie.

Problematiche poste dalla sentenza della Corte costituzionale che ritiene che la TIA abbia natura tributaria.

Circa la problematica posta da questa sentenza, l'ANCI-IFEL, in data 4/3/2010 ha emanato una “circolare esplicativa” che commenta la sentenza e fornisce indicazioni su come procedere. Si consiglia di attenersi a quanto previsto da questa circolare.

In data 26 marzo 2010, l'Anci ER ha predisposto una circolare nella quale fornisce ulteriori indicazioni (vedi sito). Ha anche predisposto una bozza delle modifiche regolamentari che debbono essere adottate entro il 30/4/2010.

In proposito vedi anche la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 8313 depositata l'8/4/2010, che conferma la natura tributaria della TIA (e che di conseguenza non può essere soggetta ad IVA); le ATO non hanno competenze sulle tariffe.

Circolare Ministero dell'Economia del 24/2/2010, nella quale si danno le istruzioni attraverso le quali gli enti locali (anche i Comuni) debbono trasmettere al Dipartimento del Tesoro, dall'1/3/2010 al 31/3/2010 (!) i dati relativi a “tutti (!) i beni immobili di proprietà dell'ente”, comunque siano utilizzati (da risposte che sono state fornite a specifiche richieste si deve intendere che sono compresi non solo i beni utilizzati dall'ente stesso, ma anche quelli dati in affitto o concessione, ecc).

Dalla circolare e dalle risposte date a quesiti, per ora non è chiaro se nella rilevazione debbono essere compresi anche i beni demaniali (la circolare parla di “tutti i beni immobili”; ma comprendere i beni demaniali sarebbe un lavoro enorme – si pensi alle strade, agli acquedotti, ecc).

Per ogni bene debbono essere indicati, “tra l’altro, l’ubicazione, le caratteristiche, il titolo dell’occupazione ed i riferimenti catastali”. Nella circolare si informa che sono possibili integrazioni fino al 30/6/2010.

La richiesta è fatta in attuazione dell’art. 2, comma 222, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010).

Il contenuto di questa circolare è, a dir poco, “incredibile” (imprecisa, poco chiara, generica, sottovaluta la problematica, ecc); fissa tempi “impossibili”.

Legge n /2010, cosiddetta “il collegato lavoro”, reintroduce l’incentivo alla progettazione nella misura del 2%.

(il Presidente della Repubblica ha rinviato la legge al Parlamento, chiedendo modifiche).

L’articolo 35, comma 3 della legge n /2010, abroga la norma che riduceva allo 0,5% l’incentivo alla progettazione.

In sostanza, allo stato attuale, tornano in vigore le norme che prevedono che gli incentivi siano pari al 2% (sempre al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali).

Rimane in vigore quanto previsto con il DL 162/2008, convertito con modifiche nella legge 201/2008. L’articolo 1, comma 10quater della legge 201/2008, stabilisce che limitatamente alle attività di progettazione, **l’incentivo corrisposto al singolo dipendente avrà un tetto da non superare, pari al proprio stipendio annuo lordo. La quota di incentivo maturata da un dipendente ma non ancora erogata a causa del raggiungimento del limite annuo, non potrà essere liquidata negli anni successivi; diviene una economia dell’ente** (delibera 604/2009 sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia).

E’ stabilito anche che le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive dell’accertamento positivo svolto dal dirigente preposto alla struttura, costituiscono economie per l’ente.

Con riferimento ai compensi non ancora liquidati, nel dare applicazione pratica a questa modifica, si ritiene che si debba fare riferimento alla normativa vigente al momento dello svolgimento della attività incentivata.

Delibera della sezione di controllo della Corte dei conti Lombardia sui contratti integrativi decentrati.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, con il parere 287/2010 del 4/3/2010, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la contrattazione integrativa decentrata.

In particolare, gli aspetti più interessanti sono i seguenti:

- Prioritariamente si evidenzia che l'articolo 54, comma 3, del Dlgs 150/2009, riprendendo e perfezionando la disciplina contenuta dell'articolo 67 della legge 133/2008, ha previsto un'**espressa competenza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alla verifica della contrattazione collettiva integrativa diretta ad accertare che non vengano superati i limiti finanziari previsti dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva di primo livello** (vedi anche sezioni riunite della Corte provvedimento 41 del 17/12/2009);
- **Gli elementi retributivi variabili non possono essere attribuiti in modo generalizzato sulla base di automatismi comunque denominati** (ciò è stato anche ribadito da diverse sentenze della Sezione giurisdizionale della Corte conti Lombardia);
- I vari contratti succedutisi nel tempo (e anche l'accordo 11/4/2008 relativo al quadriennio 2006-2009 all'articolo 8, comma 9) stabiliscono che le risorse variabili "sono finalizzate al miglioramento della produttività dei servizi nonché al riconoscimento e alla valorizzazione della professionalità e del merito";
- **I compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati** nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o in analoghi strumenti di programmazione;
- Pertanto, **la parte variabile della retribuzione deve essere considerata un elemento retributivo che può essere riconosciuto solo se correlato al raggiungimento di specifici obiettivi connessi alla attività svolta dal dipendente, fissati in via preventiva dalla amministrazione; la corresponsione di questa retribuzione che non rispetti questa procedura è "incongrua ed indebita"**;
- Ne consegue che **contratti integrativi che siano conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e che individuano criteri di ripartizione della parte variabile di retribuzione in assenza di criteri predeterminati prima del**

periodo di riferimento (e che quindi consentano un processo di verifica), **sono di “dubbia liceità”**.

In sostanza i contratti decentrati non possono prevedere criteri di ripartizione della parte variabile della retribuzione dei dipendenti a gestione ormai scaduta. Interessante anche la delibera della Corte dei conti a Sezioni riunite del 17/12/2009, n. 41, nella quale vengono fissate le modalità attraverso le quali le Sezioni regionali di controllo della Corte debbono svolgere questi controlli. In sostanza si afferma che spetterà ai Presidenti o a singoli magistrati, promuovere le indagini, previa acquisizione dei contratti integrativi in relazione ai quali emergano dubbi di regolarità.

Disegno di legge sul federalismo demaniale.

In data 17/12/2009, il Governo ha approvato lo schema del Dlgs sul federalismo demaniale. Questo decreto legislativo è stato adottato dal governo in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3 della legge 42/2009 (legge delega sul federalismo fiscale).

Con questo provvedimento si individuano i beni da attribuire a titolo non oneroso a Comuni, Province, città metropolitane e Regione, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale.

Preventivamente dovrà essere conclusa una intesa in sede di conferenza Unificata. La cessione dei beni avverrà a seguito di richiesta dei singoli enti.

La norma stabilisce i criteri in base ai quali saranno attribuiti i beni; in linea di massima, in applicazione del principio di sussidiarietà, e tenendo conto del “radicamento”, i beni sono attribuiti al Comune.

Acquisito il bene, l'ente è tenuto a favorirne la massima valorizzazione funzionale.

I beni in questione, possono essere inseriti nei piani di alienazione previsti dall'art. 58 della legge 133/2008. I beni potranno anche essere, su richiesta dell'ente, trasferiti a fondi comuni di investimento (ai sensi dell'art. 58 della legge 133/2008).

L'attribuzione dei beni avverrà attraverso specifici DPCM da adottarsi entro 180 gg dalla approvazione del Dlgs.

I beni in questione entreranno a fare parte del patrimonio disponibile degli enti; salvo quelli appartenenti al demanio marino, idrico, aeroportuale, per i quali permarranno i vincoli stabiliti dal codice civile e quelli previsti dalle varie normative (codice navigazione o altre leggi).

I beni che rientreranno in questa normativa sono:

- I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze;
- I beni appartenenti al demanio idrico, opere idrauliche e di bonifica, ecc. ;
- Gli aeroporti (esclusi quelli di rilevanza nazionale ed internazionale);
- Le miniere;
- Le aree e i fabbricati di proprietà dello Stato

Sono esclusi gli immobili in uso dalle amministrazioni dello Stato e i beni appartenenti al patrimonio culturale, le reti di interesse statale, comprese quelle energetiche, le ferrovie, i beni del ministero della difesa.

Circolare n. 15 del 30/3/2010 sul patto di stabilità.

In data 30/3/2010, il Ministero dell'economia ha reso noto la Circolare n. 15 che commenta le modifiche alle norme sul patto di stabilità che sono state introdotte con la legge 42/2010.

Gli elementi più importanti di questa circolare sono i seguenti:

- La circolare richiama le regole fondamentali stabilite dall'articolo 77bis della legge 133/2008 e le modifiche che sono state apportate nel corso del 2009 (articolo 7quater della legge 33/2009): metodo della competenza mista, saldo di riferimento anno 2007, percentuali di miglioramento per gli anni 2010 e 2011, ecc; inoltre, la circolare rinvia sistematicamente ai commenti contenuti nella circolare n. 2 del 27/1/2009;
- Successivamente la circolare commenta le novità introdotte con la legge 42/2010;
- La circolare afferma che, in assenza di specifiche disposizioni legislative, è **opportuno che per l'anno 2012, venga confermato il saldo programmatico del 2011**. Questa indicazione non costituisce un vincolo, ma un suggerimento;
- Commenta l'interpretazione che l'articolo 4quinquies della legge 42/2010, fornisce del comma 10 dell'articolo 7quater della legge 33/2009; sulla base della interpretazione che è stata fornita **gli enti che, nel 2009, hanno operato l'esclusione delle entrate straordinarie del famoso comma 8** (cessione di azioni di società operanti nei servizi pubblici, vendita di patrimonio immobiliare destinato a investimenti o alla riduzione del debito) **sono obbligati ad operare la stessa esclusione anche negli anni 2010 e 2011**; per tutti gli altri

- enti le entrate straordinarie in questione sono escluse sia dalla base di riferimento 2007, sia nei risultati 2010 e 2011;
- Sono richiamate le norme già commentate nella circolare 2/2009, relative alla **esclusione delle spese e delle entrate connesse alla “dichiarazione di stato di emergenza”**;
 - inoltre, la circolare chiarisce che, ai fini del patto, **gli interventi realizzati dagli enti in relazione allo svolgimento delle iniziative per le quali è intervenuta la “dichiarazione di grande evento e rientranti nella competenza del dipartimento della protezione civile” sono equiparate a quelle conseguenti alla “dichiarazione dello stato di emergenza”**;
 - si ricorda che è stata prorogata a tutto il 2010 la possibilità di **“certificare i propri debiti” ai fini della cessione pro-soluto a banche o intermediari finanziari** (si veda specifico Decreto del Ministero dell’economia del 19/5/2009);
 - la circolare commenta anche l’articolo 4septies della legge 42/2010; **questo comma ha previsto che gli enti devono escludere, sia dal saldo 2007 che da quello degli anni 2010 e 2011, le risorse provenienti direttamente ed indirettamente dalla UE, nonché le relative spese correnti e spese in conto capitale**; l’esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni; non debbono, però, superare il valore delle risorse assegnate;
 - sono richiamate e commentate le norme che prevedono la facoltà delle Regioni di rivedere il patto per gli enti locali: le possibilità sono 2:
 - a) **le Regioni possono escludere dal patto 2010 alcune tipologie di pagamenti in conto capitale, fino a un limite fissato dalla Regione stessa**; gli enti che possono avvalersi di questa possibilità debbono rispettare certe condizioni molto limitative; questa possibilità era prevista anche nel 2009 (la Regione Emilia Romagna, nel 2009 ha messo a disposizione 70 milioni; gli enti che hanno potuto beneficiarne sono stati circa una decina); gli enti debbono fare domanda la Regione entro il 30/4 (articolo 4, comma sexies della legge 42/2010);
 - b) **le Regioni possono “adattare”, per il periodo 2009-2011, le regole e i vincoli posti dalla normativa nazionale, fermo restando l’obiettivo determinato complessivamente dalle regole statali**; in questo caso le regole possono essere liberamente individuate dalla Regione in accordo con il Consiglio delle Autonomie Locali (articolo 77ter, comma 11 della legge 133/2008). La Regione ER intende avvalersi anche di questa possibilità; probabilmente, vista la complessità della potenziale innovazione, gli effetti potranno aversi a partire dal 2011.
 - La circolare conferma le modalità del monitoraggio e della certificazione (è riportata la modulistica);
 - Vengono confermate le sanzioni previste dalla legge 133/2008 (e già descritte nella circolare 2/2009) e la premialità che è già stata applicata anche nel 2009.

Circolare n. 17 del 7 aprile 2010 sulla relazione al conto annuale del personale.

La ragioneria Generale dello Stato in data 7/4/2010, ha emanato la circolare 17 che commenta le modalità in base alle quali i Comuni debbono compilare il conto annuale sul personale. Sono state apportate modifiche rispetto alle procedure precedenti. I dati debbono essere trasmessi entro il 15/5/2010.

Inoltre, per circa un campione di 800 Comuni è previsto il “monitoraggio” mensile della spesa del personale sostenuta nel corso del 2010 (in Emilia Romagna i Comuni del campione sono una cinquantina).

Parere del Ministero dell'interno del 31/3/2010: non è possibile corrispondere il gettone di presenza ai componenti la commissione dei capigruppo.

In data 31/3/2010 il Ministero dell'interno, recependo il parere 362/2010 della Corte dei conti, ha precisato che non è possibile riconoscere ai componenti la commissione dei capigruppo il gettone di presenza. E ciò in quanto la commissione dei capigruppo non è prevista dall'articolo 82, comma 2, del Tuel.

Questo parere è importante, in quanto chi firma il provvedimento di liquidazione dei gettoni, si assume la responsabilità di pagare un corrispettivo che, sia il Ministero dell'interno, che la Corte dei conti riconoscono non dovuto.